

Situazione: giugno 2023

La nuova legge svizzera sulla protezione dei dati - Consigli per la pratica

Il 1° settembre 2023 entrerà in vigore la nuova legge svizzera sulla protezione dei dati (nLDP). Da un lato, la revisione della legge mira ad adeguare la legge sulla protezione dei dati alle mutate condizioni tecnologiche e sociali (ad esempio, i social network). L'autodeterminazione delle persone interessate sui propri dati dovrebbe quindi essere rafforzata. D'altra parte, questa revisione allinea la LDP alle norme europee sulla protezione dei dati. La revisione della legge sulla protezione dei dati ha un impatto anche sull'industria della pittura e della gessatura, soprattutto perché anche le aziende associate trattano i dati personali nel corso delle loro attività, ad esempio per l'esecuzione degli ordini dei clienti o in relazione ai dipendenti. Di seguito vengono quindi illustrati i punti più importanti e gli adeguamenti necessari.

Breve riassunto

La nuova legge sulla protezione dei dati non ha un impatto rilevante su di voi come impresa di pittura e gessatura o associazione regionale. La modifica della legge sulla protezione dei dati che vi riguarda è in particolare l'obbligo di informare, che dovete rispettare. Ciò significa che le persone interessate (soci, dipendenti, clienti, ecc.) devono essere informati del trattamento o dell'utilizzo dei dati previsto (in particolare mediante dichiarazioni sulla protezione dei dati). Inoltre, come già accadeva nella precedente legge sulla protezione dei dati, devono essere rispettati i principi della legge sulla protezione dei dati (legalità, proporzionalità, limitazione delle finalità, esattezza, eventualmente consenso).

Modifiche pratiche per i membri e le associazioni regionali

- Si applica la revisione della legge sulla protezione dei dati al trattamento dei dati personali. Per dati personali si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata

o identificabile (ad es. indirizzi, indirizzi e-mail, numeri di telefono, ecc.). Di conseguenza, la nuova legge sulla protezione dei dati si limita alla **protezione dei dati delle persone fisiche** (invece che dei dati delle persone giuridiche, come in precedenza).

- In vista dell'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati, è importante per voi che i diritti delle persone interessate siano stati ampliati con la nuova legge sulla protezione dei dati, per cui potrebbe essere necessario un corrispondente adeguamento delle dichiarazioni sulla protezione dei dati (estensione dell'**obbligo di informare** relativo al trattamento dei dati).
- Da un punto di vista legale, un **eventuale registro dei trattamenti** (registro delle attività di trattamento) non è in linea di principio **necessario per le aziende che impiegano meno di 250 dipendenti**, a condizione che il loro trattamento dei dati - come avviene normalmente per voi come impresa di pittura e gessatura o associazione regionale - comporti un basso rischio di violazione della personalità delle persone interessate (cfr. [Art. 24 nLPD](#)). Se un registro di dati è necessario o viene creato anche volontariamente, deve contenere i dati rilevanti specificati nell'[Art. 12 cpv. 2 nLPD](#) (in particolare lo scopo del trattamento; si veda più avanti nella «Panoramica generale delle modifiche alla legge sulla protezione dei dati»).

Cosa significa concretamente per voi e per la vostra azienda?

Come accennato all'inizio, anche le imprese di pittura e gessatura e le associazioni regionali trattano i dati personali dei clienti o dei soci e dei dipendenti (indirizzi, numeri di telefono, e-mail, ecc.). Di norma, questo trattamento dei dati avviene in virtù di una base contrattuale (contratto di appalto, contratto di impiego, ecc.: ad esempio nel contesto di un rapporto con i clienti) ed è quindi lecito senza ulteriori provvedimenti.

Tuttavia, in relazione a questo trattamento dei dati, devono essere osservati e rispettati da una parte i **principi generali della legge sulla protezione dei dati** ([Art. 6 nLPD](#)) e, dall'altra, è necessario informare le persone interessate (dipendenti, clienti, ecc.) sulla divulgazione o sull'utilizzo dei loro dati ([Art. 19 nLPD](#) - **obbligo di informare** sulla raccolta di dati personali):

1. Principi di protezione dei dati

- Legalità
- Proporzionalità
- Finalità

- Esattezza
- *Eventualmente* consenso (ad esempio se i dati vengono utilizzati per altri scopi); altrimenti, in linea di principio, il consenso deve essere dato esplicitamente solo per il trattamento di dati personali particolarmente sensibili, per la profilazione a rischio elevato da parte di privati o per la profilazione da parte di un organo federale (Art. 6, cpv. 7, nLPD). I dati personali che richiedono una protezione speciale sono, ad esempio, i dati relativi alle opinioni o alle attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia, (cfr. [Art. 5 lett. c nLPD](#)).

2. Obbligo di informare

Devono essere fornite le informazioni necessarie per consentire alle persone di far valere i propri diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati e per garantire un trattamento trasparente dei dati (in particolare: identità e dati di contatto del titolare del trattamento dei dati, finalità del trattamento, destinatari dei dati personali, se applicabile). Questo viene fatto in maniera opportuna attraverso le cosiddette **Dichiarazioni sulla protezione dei dati** (informazioni sull'identità e sui dati di contatto del titolare del trattamento, sulle finalità del trattamento e, se del caso, sui destinatari dei dati personali). Di conseguenza, le vostre attuali dichiarazioni sulla protezione dei dati dovranno essere adattate o, se necessario, dovranno essere create dichiarazioni sulla protezione dei dati.

I dipendenti possono essere informati sulla raccolta e sul trattamento dei dati all'inizio del rapporto di lavoro con una dichiarazione interna sulla protezione dei dati nel contratto di lavoro o nel regolamento di lavoro. I clienti, a loro volta, possono essere informati sia sul sito web tramite un'informativa sulla protezione dei dati, sia per iscritto inviando un'informativa sulla protezione dei dati (ad esempio insieme a un'offerta). Possibili modelli generali per tali dichiarazioni sulla protezione dei dati sono disponibili sulla homepage dell'[Unione svizzera delle arti e mestieri](#).

Panoramica generale delle modifiche della legge sulla protezione dei dati

1. **Solo i dati delle persone fisiche sono interessati**, quelli delle persone giuridiche non lo sono più.
2. **I dati genetici e biometrici** sono oggi considerati dati particolarmente sensibili.
3. **L'obbligo di informare** viene esteso: per ogni acquisizione di dati personali - e non più solo per i cosiddetti dati particolarmente sensibili - l'interessato deve essere informato in anticipo (maggiore trasparenza).

4. **Registro delle attività di trattamento** (identità del titolare del trattamento, finalità del trattamento, descrizione delle categorie delle persone interessate (ad es. «dipendenti») e dei dati personali (ad es. «dati di contatto»), categorie di destinatari (ad es. «pubblico»), periodo di conservazione, misure per garantire la sicurezza dei dati (descrizione generale), in caso di divulgazione dei dati all'estero, indicazione dello Stato nonché delle garanzie ai sensi dell'[Art. 16 cpv. 2](#)): per le piccole e medie imprese, l'obbligo di tenere un registro dei trattamenti non si applica se hanno meno di 250 dipendenti (e se non vi è un trattamento di dati particolarmente sensibili su larga scala e non vi è una profilazione ad alto rischio).
5. Le **valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati** dovranno essere effettuate, ma **solo se esiste un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate** (soprattutto nel caso di un trattamento esteso di dati personali che richiede una protezione speciale o di un monitoraggio sistematico di aree pubbliche estese).
6. Nella legge è stato inserito il termine «**profilazione**» (cioè il trattamento automatizzato di dati a carattere personale per valutare alcuni aspetti personali di una persona come la situazione economica, la salute, gli interessi, il comportamento, il luogo in cui si trova, ecc.)
7. In caso di violazione della sicurezza dei dati, è necessaria una **rapida segnalazione** all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
8. Vengono introdotti i **principi «Privacy by Design» e «Privacy by Default» (protezione dei dati attraverso la tecnologia e impostazioni predefinite favorevoli alla protezione dei dati)**. Esse obbligano le aziende a tenere conto dei principi di trattamento dei dati già in fase di pianificazione e progettazione delle applicazioni e, ad esempio, a non ottenere dagli interessati un consenso che vada oltre il trattamento dei dati assolutamente necessario attraverso le relative impostazioni predefinite. Tutti i software, gli hardware e i servizi devono essere configurati in modo da proteggere i dati e preservare la privacy degli utenti.

In caso di violazione degli obblighi di informare, di concedere l'accesso, di collaborare nonché di diligenza, i responsabili privati possono essere multati fino a 250.000 franchi svizzeri su richiesta ([Art. 60 segg. nLPD](#)).

Per ulteriori informazioni resta a disposizione il servizio legale dell'ASIPG: Hotine al numero 043 233 49 00 (mattina tutti i giorni dalle 08:00 alle 10:00 e pomeriggio il mercoledì e il venerdì dalle 14:00 alle 16:00) o via e-mail all'indirizzo recht@smqv.ch

Ulteriori informazioni e la fornitura di eventuali modelli (informativa sulla privacy) seguiranno sulla homepage dell'ASIPG.